#### UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Delibera n°	7		14/07/2016
-------------	---	--	------------

OGGETTO: IMPIANTI A FUNE: CONVENZIONE CON L'UNIONE ALTA OSSOLA

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,30 presso la sede del Comune di Arizzano sita in Corso Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione ordinaria di 1<sup>^</sup> convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata. Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente	Peso
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X		0,46
LAVECCHIA Letizia (consigliere maggioranza Arizzano)	X		0,46
BRUSA Mauro (Sindaco Premeno)	X		0,24
BOSOTTI Marta (consigliere maggioranza Premeno)	X		0,24
MOSINI Enrico (consigliere minoranza Premeno)	X		0,24
ARCHETTI Giacomo Maurizio (Sindaco Vignone)	X		0,30
SENA Loredana (consigliere maggioranza Vignone)	X		0,30
VERAZZI Magda (consigliere minoranza Vignone)	X		0,30
TOTALE	8		2,54

Il peso di 2,54 è così ripartito: Comune di Arizzano = 0,92 (pari al 46 % quarantasei per cento), Comune di Premeno = 0,72 (pari al 24 % ventiquattro per cento), Comune di Vignone = 0,90 (pari al 30 % trenta per cento).

Per la validità della seduta consiliare è necessaria la presenza di almeno cinque (5) consiglieri che devono rappresentare il peso di almeno 1,60 (uno virgola sessanta) pari al peso di 53,33 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Arizzano Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Ugo PALMIERI ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, il Consiglio passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 44/2000: DELEGA IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE. ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA.

#### L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

#### PREMESSO CHE:

la Regione Piemonte con L.R. 44/2000, integrata con L.R. n. 5 del 15/03/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997 n. 59" ha provveduto a conferire alla Comunità montane (ora Unioni montane) alcune funzioni in materia di impianti a fune ed in particolare, ai sensi dell'art. 98 della predetta legge:

Vigilanza sulla regolarità dell'esercizio degli impianti a fune e tranviari

L'approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti a fune e tranviarie ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. o) della citata legge :

L'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti, nonché l'approvazione del regolamento d'esercizio e del piano di soccorso, all'assenso della nomina del direttore e del responsabile di esercizio e al benestare per l'apertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari stessi", funzione regolamentata, relativamente alle procedure, con DPGR 19/5/2003 n. 7/R:

dalla Determina n. 66/01 della Direzione Regionale Affari Costituzionali e processo di Delega, per le spese relative al funzionamento delle attribuzioni e per l'attivazione delle funzioni delegate, la Regione Piemonte assicura alle Unioni Montane interessate, in alternativa al trasferimento di personale, un flusso finanziario di € 9.959,08, così suddiviso:

COMUNITA' MONTANA	N°	TRASFERIMENTO
	IMPIANTI	REGIONALE
Unione Montana Alta Ossola	12	3.393,52
Unione Montana delle Valli dell'Ossola	16	4.827,76
Unione Montana Valle Vigezzo	6	1.906,39
Unione Montana del Cusio e del	8	1.906,39
Mottarone		
Unione Montana Arizzano-Premeno-	2	846,40
Vignone		
Comune di Antrona Schierano	1	=====
TOTALE	45	11.865,47

che nell'ambito della collaborazione che deve instaurarsi tra gli Enti e nello spirito di quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 risulta necessario addivenire ad una gestione in forma associata delle predette attribuzioni nel settore degli impianti a fune in quanto solo tale forma di gestione consente l'ottimale utilizzo dei fondi a disposizione e delle risorse umane, peraltro limitate, attualmente presenti presso gli Enti sottoscrittori;

PRESO ATTO che questa Unione deve gestire le deleghe regionali in materia di impianti a fune come in precedenza gestite dalla Comunità montana delle Valli dell'Ossola e del Verbano con capofila Comunità montana delle Valli dell'Ossola;

VISTAla lettera inviata dall'Unione montana Alta Ossola, prot. n. 245 in data 12/02/2016 con la quale viene inviato schema per la gestione della delega;

RITENUTO di approvare tale schema

#### CONSIDERATO che:

- ad ogni Comune è attribuito, ai fini della validità della seduta consiliare (quorum strutturale) e della approvazione delle deliberazioni (quorum funzionale), il seguente peso:

- a) Comune di Arizzano = 0,92 (pari al 46 % quarantasei per cento);
- b) Comune di Premeno = 0,72 (pari al 24 % ventiquattro per cento);
- c) Comune di Vignone = 0,90 (pari al 30 % trenta per cento).
- i Consiglieri dell'Unione dispongono complessivamente di n. 3 voti cosi distinti:
- a) Comune di Arizzano: peso 0,46 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 1,38 voti
- b) Comune di Premeno: peso 0,24 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 0,72 voti
- c) Comune di Vignone: peso n. 0,30 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 0,90 voti
- per approvare la presente proposta è necessaria la maggioranza dei voti rappresentata dal peso di almeno 1,76 dei Consiglieri presenti che corrisponde al 58,66 %;

Si procede alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

<u>Comune di Arizzano</u>: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,92 - astenuti voti 0 contrari voti 0

Comune di Premeno: favorevoli voti n. 3 pari al peso di 0,72 - astenuti voti 0 contrari voti 0

<u>Comune di Vignone</u>: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,60 – astenuti n. 1 (Verazzi) pari al peso di 0,30 contrari voti n. 0

totale voti favorevoli: n. ...7.... pari al peso complessivo di 2,24; totale voti contrari: n. ...0.... pari al peso complessivo di 0; totale voti astenuti: n. ...1.... pari al peso complessivo di 0,30;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 espresso dal competente Responsabile del Servizio;

SU RICHIESTA del Presidente il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. L.gs. n. 267 del 18/8/2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

#### DELIBERA

- 1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di approvare l'allegato schema di convenzione costituito da n. 11 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Unione Montana delle Valli dell'Ossola;
- 4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con votazione successiva espressa nei modi di cui sopra che ottiene il seguente risultato:
  - Comune di Arizzano: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,92 astenuti voti 0 contrari voti 0
  - Comune di Premeno: favorevoli voti n. 3 pari al peso di 0,72 astenuti voti 0 contrari voti 0
  - Comune di Vignone: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,60 astenuti n. 1 (Verazzi) pari al peso di 0,30 contrari voti n. 0

totale voti favorevoli: n. 7 pari al peso complessivo di 2.24; totale voti contrari: n. 0 totale voti astenuti: n. 1 (Verazzi)

UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA	
UNIONE MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA	
UNIONE MONTANA VALLE VIGEZZO	
UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE	
UNIONE MONTANA ARIZZANO – PREMENO - VIGNONE	
COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO	

CONVENZIONE - REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE

IN FORMA ASSOCIATA

DELEGA REGIONALE

IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE

ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO

ATTRIBUITA CON LL.RR. 44/2000 e 5/2001

L'anno duemila	, il giorno	_ del mese di		tra i Pro	esidenti
delle Unioni Montane e il Co	omune di Antrona Schi	ieranco, debita	amente	autorizz	ati alla
stipula della presente conver	nzione, in nome e per	r conto dei ri	spettivi	Enti, gi	uste le
deliberazioni indicate a fianco	di ciascuno :				
Unione Montana Alta Ossola	con atto organo esecutivo	n	. del		
Unione Montana delle Valli d		secutivo n	idei_ i. del		
Unione Montana della Valle	5		del_		
Unione Montana Arizzano – Pre	meno – Vignone con atto orga	no esecutivo n	del_		
Comune di Antrona Schierar	oco con atto organo esecutiv	n n	del		

#### **PREMESSO**

che la Regione Piemonte, con L.R. n. 44 del 26/4/2000 ed integrata con Legge Regionale 15/3/2001, n. 5 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15/3/1997 n° 59 " ha provveduto tra l'altro a conferire alle Comunità Montane (ora Unioni Montane) alcune funzioni in materia di impianti a fune ed in particolare, ai sensi dell'art. 98 della predetta Legge:

Vigilanza sulla regolarità dell'esercizio degli impianti a fune e tranviari L'approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti a fune e tranviari e ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. o) della citata legge:

L'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti, nonché l'approvazione del regolamento d'esercizio e del piano di soccorso, all'assenso della nomina del direttore e del responsabile di esercizio e al benestare per l'apertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari stessi", funzione regolamentata, relativamente alle procedure, con DPGR 19/5/2003 n. 7/R;

che dalla Determina n. 66/01 della Direzione Regionale Affari Costituzionali e processo di Delega, per le spese relative al funzionamento delle attribuzioni e per l'attivazione delle funzioni delegate, la Regione Piemonte assicura alle Unioni Montane interessate, in alternativa al trasferimento di personale, un flusso finanziario di € 9.959,08, così suddiviso:

COMUNITA' MONTANA	N°	TRASFERIMENTO
	IMPIANTI	REGIONALE
Unione Montana Alta Ossola	12	3.393,52
Unione Montana delle Valli dell'Ossola	16	4.827,76
Unione Montana Valle Vigezzo	6	1.906,39
Unione Montana del Cusio e del Mottarone	8	1.906,39
Unione Montana Arizzano-Premeno-Vignone	2	846,40
Comune di Antrona Schierano	1	====
TOTALE	45	11.865,47

che nell'ambito della collaborazione che deve instaurarsi tra gli Enti e nello spirito di quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 risulta necessario addivenire ad una gestione in forma associata delle predette attribuzioni nel settore degli impianti a fune in

quanto solo tale forma di gestione consente l'ottimale utilizzo dei fondi a disposizione e delle risorse umane, peraltro limitate, attualmente presenti presso gli Enti sottoscrittori;

#### **TUTTO CIO PREMESSO**

Tra le Comunità Montane, si conviene quanto segue:

# ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento in forma associata tra i sequenti enti:

Unione Montana Alta Ossola

Unione Montana delle Valli dell'Ossola

Unione Montana della Valle Vigezzo

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

Unione Montana Arizzano – Premeno – Vignone

Comune di Antrona Schieranco

Delle funzioni conferite dalla Regione Piemonte in materia di impianti a fune L.R. 74 del 14 Dicembre 1989, ai sensi degli art. 96 e 98 della Legge Regionale 44/2000 modificata ed integrata dalla Legge Regionale 5/2001 e così come previsto dalla Convenzione approvata dalle Unioni Montane.

La convenzione avrà decorrenza dal 1.01.2016 al 31.12.2020.

Alla scadenza del primo anno di gestione, la Conferenza dei Presidenti, di cui al successivo Art. 10, provvederà, se necessario alla revisione della presente Convenzione con il suo adeguamento alle diverse necessità e problematiche emerse in fase d'avvio.

Tale convenzione potrà essere risolta prima della scadenza.

L'atto deliberativo di recesso anticipato dalla gestione associata deve essere assunto e notificato all'Ente Capofila, almeno sei mesi prima del termine dell'esercizio finanziario.

# ART. 2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Direzione del Servizio è affidata al Responsabile delle Funzioni Montane dell'Unione Montana Alta Ossola (Ente Capofila)

## ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Responsabile per lo svolgimento del Servizio si avvarrà di referenti qualificati nominati dagli Enti convenzionati, incaricati del ricevimento di tutte le domande che verranno presentate eventualmente presso i singoli Enti ed al successivo inoltro delle stesse alla Unione Montana Capofila.

In casi di particolare complessità delle pratiche ci si potrà avvalere di consulenze esterne, previa autorizzazione da parte della Conferenza dei Presidenti degli Enti convenzionati.

Tutti gli atti relativi alle attività previste dalla Convenzione e dal presente Regolamento saranno adottati dalla Unione Montana Alta Ossola (Ente Capofila).

I Tecnici operanti nel settore, dipendenti o incaricati dagli Enti aderenti alla presente Convenzione, costituiscono la Consulta dei Tecnici, cui l'Unione Montana Capofila deve obbligatoriamente far riferimento per lo svolgimento delle funzioni associate di cui al successivo art. 4.

Ciascun Ente avrà diritto di sottoporre alla Consulta dei Tecnici problemi attinenti l'attività e gli scopi della presente convenzione.

Alla convocazione della Consulta dei Tecnici provvederà l'Unione Montana Capofila di cui all'art. 2, di propria iniziativa o su richiesta degli Enti convenzionati.

# ART. 4 TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Sono svolti in modo associato, per 45 impianti di cui all'allegato a) alla presente, i seguenti servizi:

- approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti in servizio pubblico per il trasporto di persone;
- approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari;
- assenso alla nomina del Direttore d'Esercizio e/o Responsabile d'Esercizio;
- assenso alla nomina dell'Assistente Tecnico;
- approvazione regolamento di esercizio e piano di soccorso;
- partecipazione a visite di ricognizione per la prima apertura al pubblico esercizio o per il suo proseguimento;
- vigilanza sulla regolarità dell'esercizio di impianti a fune e tranviari.

I servizi suddetti dovranno essere gestiti in stretta collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e il confronto con i Referenti e i Presidenti delle Unioni Montane.

### ART. 5 MEZZI FINANZIARI

Gli Enti convenzionati provvedono al finanziamento degli obiettivi di cui alla convenzione ed al presente Regolamento mediante il trasferimento finanziario da parte della Regione Piemonte ai sensi delle LL.RR. n° 44/2000 e n° 5/2001 e con fondi propri.

Gli Enti convenzionati trasferiranno alla Unione Montana Alta Ossola (Ente Capofila), i fondi per l'organizzazione del servizio in base alle prestazioni effettuate così come quantificate nei successivi artt. 6 e 7 e i fondi per lo svolgimento di eventuali corsi formativi, di eventuali consulenze e di altre attività che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio stesso.

ART. 6
COSTO ADESIONE DELL'ASSOCIAZIONE
DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI

I costi annui per l'adesione all'associazione sono i seguenti:

- € 500,00 annui

# ART. 7 COSTO DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI

I costi delle prestazioni per i servizi svolti di cui all'art. 4, per gli Enti convenzionati che dovranno essere trasferiti alla Unione Montana Alta Ossola (Ente Capofila) sono i seguenti:

• una quota annua fissa, pari al 90% del trasferimento regionale

COMUNITA' MONTANA	N°	TRASFERIMENTO	QUOTA 90%
	IMPIANTI	REGIONALE	
Unione Montana Alta Ossola	12	3.393,52	3.054,17
Unione Montana delle Valli dell'Ossola	16	4.827,76	4.344,99
Unione Montana Valle Vigezzo	6	1.906,39	1.715,76
Unione Montana del Cusio e del Mottarone	8	1.906,39	1.715,76
Unione Montana Arizzano-Premeno-Vignone	2	846,40	761,76
Comune di Antrona Schierano	1	=====	
TOTALE	45	11.865,47	10.678,92

una quota annua di € 500,00 a Ente convenzionato;

Per quanto riguarda le spese per le prestazioni dei referenti, le spese per la vigilanza e le spese relative alla gestione degli sportelli presso ogni Ente convenzionato, le stesse saranno a carico dei singoli Enti convenzionati, alle quali sarà riservata una quota pari al 10% di quanto trasferito annualmente dalla Regione Piemonte per gli adempimenti in argomento.

### ART. 8 PROGRAMMA

Ogni Ente convenzionato entro il 30 settembre di ogni anno dovrà comunicare all'Unione Montana capofila il numero di revisioni generali degli impianti o delle altre attività connesse previste nell'anno successivo, in modo da poter predisporre il programma di attività e poter preventivare la relativa spesa.

La Unione Montana capofila entro il 30 novembre invierà alle Unione Montane convenzionate un programma di massima delle attività previste, con il relativo preventivo di spesa.

# ART. 9 RENDICONTO SPESE

Le modalità di rendiconto delle spese sono stabilite come segue:

• La Unione Montana capofila compilerà con cadenza annuale entro il 30 Aprile di ogni anno, il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, da inviarsi alle

altri Enti aderenti alla convenzione ai fini del versamento di eventuali somme a conguaglio.

- Dalle spese saranno dedotti eventuali contributi concessi alla Unione Montana per la gestione in forma associata del servizio da parte del Ministero, della Regione Piemonte o altro Ente Pubblico, da parte di soggetti pubblici e privati, nonché i diritti percepiti per il servizio e qualsiasi altra inerente il servizio attivato.
- Ciascun Ente convenzionato provvederà, al versamento della somma a proprio carico in base alle seguenti scadenze:
- entro il 30 settembre di ogni anno il 70% della quota prevista al precedente art. 7 + quota intera prevista all'art. 6;
- entro il 30 maggio dell'anno successivo, per la quota a conguaglio.

Le eventuali somme impegnate e non spese nell'esercizio di competenza costituiscono residuo passivo a tutti gli effetti con riferimento allo specifico oggetto e ad ogni singola Unione Montana.

### ART. 10 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

I legali rappresentanti o loro delegati degli Enti associati si riuniscono in Conferenza con cadenza periodica, almeno semestrale, su convocazione della Unione Montana capofila ed a seguito di richiesta di uno dei Presidenti degli Enti convenzionati.

La conferenza degli Enti associati ha il compito di verificare l'andamento della gestione associata, elabora direttive ed indirizzi che dovranno essere attuati dalla Consulta dei Tecnici attraverso il Responsabile del Servizio.

E' espressamente previsto che, alle condizioni della presente Convenzione, possano entrare a far parte altre Unioni Montane purchè entro i termini tali da garantire il rispetto della tempistica di cui al precedente art. 1.

La richiesta di partecipazione di nuova Unione Montana dovrà essere accettata unanimemente.

### ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione-regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli Enti convenzionati e per quanto non previsto dalla presente convenzione-regolamento si opera rinvio automatico alle norme di Legge.

Nella mancanza di norme di riferimento, si demanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli Organi competenti.

Crodo, li
Firme:
Il Presidente Unione Montana Alta Ossola
Il Presidente Unione Montana delle Valli dell'Ossola

- Il Presidente Unione Montana Valle Vigezzo
- Il Presidente Unione Montana del Cusio e del Mottarone
- Il Presidente Unione Montana Arizzano Premeno Vignone
- Il Sindaco di Antrona Schieranco

## F.to IL PRESIDENTE Enrico CALDERONI

## F.to IL SEGRETARIO DELL'UNIONE PALMIERI Dr. Ugo

Pubblicato nelle consuete e prescritte forme 10/08/2016 e vi rimarrà per quindici giorni co	all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il onsecutivi.
Dalla Sede Municipale lì 10/08/2016	F.to IL SEGRETARIO DELL'UNIONE PALMIERI Dr. Ugo
Per copia conforme all'originale	Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dalla Sede Municipale Iì	
Parere di regolarità tecnica del Responsabile	e del Servizio
Dalla Sede Municipale Iì	II Responsabile del Servizio PALMIERI Dr. Ugo
La presente è divenuta esecutiva in data giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'a 18.8.2000.	dopo il decimo art.134 comma 3 del D.Lgvo n. 267 del

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE Dott. Ugo. Palmieri